COMUNE DI CATANZARO

ORDINANZA SINDACALE PROT. N° 38526 DEL 8 MAG. 2014

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** nel territorio Comunale di Catanzaro sono presenti numerosi esercizi commerciali che durante il periodo estivo intrattengono il pubblico con attività musicale-danzante negli spazi interni ed esterni di loro pertinenza;
- **CHE** il Comune di Catanzaro è dotato dei seguenti regolamenti:
  - Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2003;
  - Regolamento Comunale d'Igiene approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 14.10.2010;n
  - Regolamento Comunale sui pubblici esercizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.07.2010 e s.m.i.,
- **CHE** l'art. 20 del suddetto regolamento Comunale sui pubblici esercizi prevede che il Sindaco per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande; gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

CONSIDERATO:

- **CHE** tali attività possono costituire causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree limitrofe ai locali, soprattutto nelle ore serali e notturne, si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;
- **CHE** il fine del presente atto è quello di evitare di disturbo della quiete pubblica, nel rispetto della tranquillità dei cittadini, per cui si rende necessario limitare l'orario dell'intrattenimento musicale;
- **CHE** la presente Ordinanza non si applica per i locali che svolgono come attività preminente pubblico spettacolo le cui autorizzazioni sono sottoposte alle valutazioni della Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo;

CONSIDERATO, altresì, che ai fini della quiete pubblica, occorre distinguere:

- le attività di intrattenimento musicale quali: filodiffusione e/o sottofondo musicale,
- le attività di intrattenimento musicale quali: musica dal vivo e/o con DJ, cabaret, karaoke, nonché intrattenimento musicale con ballo e danza, che risultano più rumorose e di maggiore disturbo per il riposo notturno dei cittadini;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle suddette attività musicali;

VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95;
VISTO la legge 94/2009 art. 3;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. ai titolari degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale e svago, **la sospensione delle emissioni sonore,** a partire dalla data della presente Ordinanza e fino a nuovo provvedimento, per come qui di seguito indicato:

   ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE QUALI FILODIFFUSIONE E/O SOTTOFONDO MUSICALE SENZA BALLO E/O DANZE (ART. 69 T.U.L.P.S.)

   a) **per il periodo dal primo giugno al 30 settembre**:
      - nei giorni di Venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 02.00,
      - negli altri giorni della settimana fino alle ore 01.00;

   b) **per i restanti periodi dell'anno**:
      - nei giorni di Venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 02.00,
      - negli altri giorni della settimana fino alle ore 24.00;

   ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON MUSICA DAL VIVO E/O CON DJ, CABARET, KARAOKE, NONCHÉ INTRATTENIMENTO MUSICALE CON BALLO E/O DANZE (ART. 68 – 80 T.U.L.P.S.)

   c) **per il periodo dal primo giugno al 30 settembre**:
      - nei giorni di Venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01.00,
      - negli altri giorni della settimana fino alle ore 24.00;

   d) **per i restanti periodi dell'anno**:
      - indistintamente per tutti i giorni della settimana fino alle ore 24.00,

2. I titolari degli esercizi pubblici con attività di intrattenimento musicale e svago situati ad una distanza minima di 200 (duecento) metri da edifici privati/pubblici possono prolungare l'intrattenimento n. 2 (due) ore, rispetto agli orari fissati al punto n. 1.

SALVO che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 659 e 660 codice penale, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/91.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile **da € 80,00 ad € 500,00** ai sensi del T.U.E.L..
In caso di violazione delle presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare.

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Catanzaro.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Catanzaro.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
La presente Ordinanza sostituisce le precedenti Ordinanze n. prot. 36075 del 29 aprile 2014 e prot. N. 36443 del 30 aprile 2014.

Il Sindaco
Sergio Abramo